



---

## **TRIBUNALE FEDERALE**

### **Procedimento nr. 1/2022 Registro Procura Federale**

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

#### ***DELIBERAZIONE***

nel procedimento disciplinare contro

- **Il tesserato: Sig. REA MICHELE,**  
**tessera n. FB44A805;**
- **Il tesserato: Sig. CORSETTI FABIO,** **' , tes-**  
**sera n. FB21A542;**
- **L'affiliato FR Billiard's Room, in persona del presidente REA MI-**  
**CHELE;**

per rispondere della violazione dell'art. 1 e art. 11 comma 4 del vigente Regolamento di giustizia della Fibus, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

#### ***Premesso***

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del Presidente Regionale Abruzzo, Sig. Dario Natale (il quale aveva ricevuto comunicazione dal Presidente Regionale Lazio, sig. Primasso Vito).

Sinteticamente i fatti contesti riguardano la partecipazione alla gara libera territoriale tenutasi a Sulmona, dal 22 al 28.11.2021 di un soggetto non tesserato FIBIS (Argentino Massimo), in luogo di altro soggetto tesserato con il CSB FR Billiard's Room (Corsetti Fabio).



Argentino si sarebbe presentato alla gara “sotto le vesti” del tesserato Corsetti unitamente all’altro incolpato, REA Michele (quest’ultimo anche presidente del CSB FR Billiard’s Room).

I due atleti avevano disputato le batterie qualificandosi per il turno successivo.

Alle finali, tuttavia, si presentava il solo REA, poichè il Corsetti, o presunto tale, aveva informato telefonicamente di non poter partecipare per problemi personali.

Al momento delle premiazioni il tesserato REA (come detto anche presidente del CSB di apparenza di entrambi gli atleti) ritirava il premio anche per conto di Corsetti.

All’udienza del 13 maggio 2022 erano presenti i tesserati, assistiti dal difensore (nominato in quella sede), avv. Rocco Patriarca.

Il Procuratore Federale illustrava le ragioni che avevano portato all’atto di deferimento e chiedeva per entrambi i tesserati e per l’affiliato la sospensione da ogni attività federale per 6 mesi e l’ammenda di € 200,00.

La difesa degli incolpati chiedeva l’assoluzione, ritenendo che la responsabilità di quanto accaduto era da attribuire esclusivamente al sig. Argentino, in via subordinata chiedeva un trattamento sanzionare minimale.

### ***Motivazione***

A seguito delle indagini svolte, risulta che il sig. Argentino aveva partecipato alla gara sopra indicata in luogo dell’incolpato CORSETTI.

Sul punto sono univoche le dichiarazioni dei soggetti sentiti dalla procura Federale (Primasso, Natale e Narri) e non vi è contestazione de parte della difesa degli incolpati.

Le argomentazioni difensive, invece, si concentrano sulla esclusività della responsabilità in capo ad Argentino, il quale avrebbe agito autonomamente e senza alcun aiuto o accordo con gli incolpati.

Tale prospettazione non può essere accolta per una pluralità di motivi.



Innanzitutto i soggetti presenti alla gara hanno affermato che i due atleti (Rea e Argentino/Corsetti) si erano presentati insieme alla gara e non è quindi seriamente sostenibile che Rea non fosse a conoscenza dell'identità del suo compagno, per conto del quale addirittura si prestava a ritirare il premio finale in qualità di delegato.

Quanto detto è ancora più evidente se si pensa che Rea, in qualità di presidente del CSB, non può non essere a conoscenza dell'identità dei tesserati che rappresenta.

Resta da analizzare la responsabilità del Corsetti, il quale, astrattamente, potrebbe non essere stato a conoscenza della volta di Argentino di sostituirsi alla sua persona.

Tuttavia il Tribunale ritiene che gli elementi raccolti siano sufficienti a provare la responsabilità anche per il tesserato Corsetti.

Invero, risulta che Argentino si presentò munito di Green pass relativo alla persona di Corsetti, tale documento non può che essergli stato fornito dal reale titolare, oggi incolpato.

Inoltre Corsetti, che pure ha partecipato all'udienza confermando di non aver partecipato alla gara, ma dichiarandosi estraneo alla vicenda, non ha fornito alcun elemento per rappresentare di essere stato allo scuro di tutto.

Non risulta infatti che Corsetti abbia intrapreso azioni nei confronti di Argentino (che avrebbe commesso anche il reato di sostituzione di persona), né che abbia inteso verificare se qualcuno fosse entrato in possesso fraudolentemente del suo Green pass e neanche che abbia chiesto conto in qualche maniera al presidente del suo CSB, sig. REA, circa la partecipazione di altro soggetto al suo posto in una manifestazione alla quale era presente lo stesso dirigente del CSB.

Per tutti i motivi sopra esposti devono essere accolte le richieste sanzionatorie della Procura Federale

**PQM**

Il Tribunale Federale



- Condanna i tesserati REA MICHELE, CORSETTI FABIO e l'affiliato FR BILLIARD'S ROOM, in atti meglio generalizzati, alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 e all'ammenda di € 200,00.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 13 maggio 2022

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Simone Bilotta

Avv. Elisa Fabbri



CANE' MASSIMI

2022.04.04 20:25:12

Signer:

CN=CANE' MASSIMILIANO

C=IT

2.5.4.4=CANE'

2.5.4.42=MASSIMILIANO

Public key:

RSA/2048 bits

## PROCURA FEDERALE ATTO DI DEFERIMENTO

Procedimento n. 1/2022 R.G. Procura Federale  
Fibis. Nei confronti dei tesserati:

**Sig. REA Michele**

**Sig. CORSETTI Fabio**

**affiliato FR Billiard's Room in persona del suo  
Presidente**

Il Procuratore Federale,  
letta la documentazione di cui alla segnalazione del  
GUN della Fibis (agli atti); con riferimento alla gara  
libera territoriale di Sulmona tenutasi dal 22.11.21 al  
28.11.21 risulta provato (documentazione in atti e  
prove testimoniali) che alla suddetta gara si era  
presentato un giocatore in sostituzione dell'atleta  
Corsetti Fabio (FR Billiard's Room) tale sig.  
Massimo Argentino, non tesserato Fibis, il quale ha  
disputato (illegittimamente poichè si sostituiva  
all'atleta Corsetti) insieme al sig. Rea Michele,  
tesserato Fibis, le rispettive batterie, vincendole  
entrambi gli atleti. Alle finali di domenica il  
giocatore Argentino non si presentava, mentre il



giocatore Rea giocava pur perdendo l'incontro. Quest'ultimo, d'intesa e in accordo con il Corsetti Fabio, tuttavia si presentava presso la direzione di gara per incassare il premio anche per l'atleta Corsetti Fabio che non aveva mai effettivamente partecipato ad alcuna gara facendosi sostituire illegittimamente e fraudolentemente dal sig. Massimo Argentino. Gli atleti in questione hanno posto in essere una condotta rilevante dal punto di vista disciplinare ai sensi degli artt. 1 e 11 regolamento di giustizia (violazione del principio di lealtà, illecito sportivo). Risponde ai sensi dell'art. 11 comma 4 reg. giustizia (respons. oggettiva) anche l'affiliato FR Billiard's Room in persona del suo legale rapp. p.tempore.

-la prova dei fatti denunciati si ricava dalla complessiva lettura della documentazione acquisita; ritenuta pertanto integrata, da parte dei tesserati generalizzati in atti, la violazione di cui all'art. 1, art. 11 commi 1 e 4, reg. giustizia Fibus vigente;

considerato quanto sopra, la condotta descritta ascrivibile ai tesserati/ affiliato sopra generalizzati costituisce violazione disciplinare in relazione alle norme citate e pertanto vengono tutti deferiti avanti



---

il Tribunale federale della Fibis con richiesta fissarsi  
udienza disciplinare.

Manda la segreteria perché notifichi il presente  
avviso a mezzo raccomandata a/r o pec al tesserati/  
affiliato incolpati.

Bologna, 4.4.22

Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano Codice Fiscale  
04633090156 – ParCta IVA 06334701007 tel. 02/700.026.09 – fax  
02/670.746.64

sito Internet: [www.fibis.it](http://www.fibis.it) e-mail: [segreteria@fibis.it](mailto:segreteria@fibis.it)

Il Procuratore Federale della FIBIS Avv.  
Massimiliano Cané